



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria".

Rep. Atti n. *46/ESR del 7 febbraio 2013*

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 7 febbraio 2013:

VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la nota del 23 gennaio 2013, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto ed ha rappresentato che sulla stessa il Gruppo di lavoro tecnico interregionale di sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Commissione Salute ha espresso parere favorevole con nota del 27 marzo 2012;

VISTA la nota del 24 gennaio 2013, con la quale la predetta proposta di accordo è stata diramata alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la nota del 25 gennaio 2013, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato il parere tecnico favorevole sulla proposta di accordo di cui trattasi;

VISTA la nota del 5 febbraio 2013, con la quale il Ministero della salute ha inviato una nuova versione del documento in questione riformattata e con una corretta titolazione dei capitoli;

VISTA la nota del 5 febbraio 2013, con la quale è stata diramata la citata versione definitiva della proposta di accordo alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso assenso sulla proposta di accordo in parola nella versione di cui alla predetta nota del 5 febbraio 2013;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul predetto schema di accordo;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:

Considerati:

- il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ed, in particolare, l'articolo 4, paragrafo 3, in forza del quale, se uno Stato membro conferisce la competenza di effettuare i controlli ufficiali ad un'altra autorità o ad altre autorità che non siano l'autorità centrale competente, in particolare quelle a livello regionale o locale, si deve assicurare un coordinamento efficace ed efficiente tra tutte le autorità competenti interessate anche, ove opportuno, in materia di protezione dell'ambiente e della salute;
- la circolare del 31 maggio 2007 prot. n. DGSAN/3/6238/p con la quale il Ministero della salute ha diramato le linee guida per il controllo ufficiale ai sensi del Regolamenti (Ce) 854/2004 e 882/2004;
- la nota del 1° settembre 2008, prot. DGSA/SEGR/17559-p con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunicava al Food and Veterinary Office della Commissione europea il Piano di azione in risposta alla Raccomandazione n. 17247 del rapporto DG(SANCO)/7594/2007, recante l'impegno, tra gli altri, di definire uno Standard di funzionamento delle Autorità Competenti e i correlati sistemi di audit;
- il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore ed, in particolare, l'articolo 2 che individua quali autorità competenti ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/200, il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza", pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33, che, nell'allegato 1 - Assistenza Collettiva in ambienti di vita e di lavoro - comprende i livelli D ed E, rispettivamente dell'area della sanità pubblica veterinaria e dell'area della tutela igienico-sanitaria degli alimenti, sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
- il decreto legislativo 502 del 30 dicembre 1992 concernente riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
- l'Accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 19 aprile 2012 (Rep. Atti n. 101/2012) concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";
- l'Intesa sancita da questa Conferenza nella seduta del 23 marzo 2005 (Rep. Atti n. 2271/2005), ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- l'opportunità, al fine di garantire la qualità e la coerenza dei controlli previsti dal richiamato articolo 4 del Reg. 882/04, di definire un documento di indirizzi per l'organizzazione, il funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale delle autorità competenti in materia di sicurezza alimentare;
- la necessità di intraprendere un percorso per l'adeguamento e l'armonizzazione dei criteri di valutazione del livello di conformità agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria in materia di controllo ufficiale, indirizzato a verificare l'applicazione di criteri organizzativi e operativi uniformi su tutto il territorio nazionale;
- l'opportunità di condividere linee guida per il funzionamento e il miglioramento dell'attività del controllo ufficiale di cui al D.Lgs 193/2007 in attuazione al Regolamento (CE) 882/2004 e dalle altre norme riportate nella sezione riferimenti normativi;

SI CONVIENE

sul documento recante "Linee guida per il funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria", Allegato A), parte integrante del presente atto.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a recepire con propri provvedimenti il documento oggetto del presente Accordo che costituisce adempimento ai fini della verifica da parte del Comitato LEA di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

All'attuazione del presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

E. Siniscalchi



IL PRESIDENTE
Dott. Piero Gnudi

P. Gnudi

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

PREMESSA

Il nuovo modello di sicurezza alimentare introdotto con il Regolamento 178/2002, rappresenta un vero e proprio processo di riorganizzazione della normativa comunitaria in materia.

Esso contiene i principi per la successiva emanazione dei Regolamenti del cosiddetto "Pacchetto igiene", introducendo importanti novità, quali l'applicazione di un metodo scientifico che prevede l'analisi del rischio (valutazione, gestione e comunicazione del rischio), il principio della rintracciabilità (finalizzata a consentire agli operatori ed alle autorità di controllo, di attivare e gestire i sistemi d'allarme qualora sorgano eventuali problemi di sicurezza alimentare) e i principi della informazione e della comunicazione, che incidono sul livello di fiducia del consumatore.

In questo scenario, la responsabilità primaria è in carico alle imprese (quindi l'OSA è divenuto il principale garante della sicurezza dei prodotti che immette sul mercato) mentre, al servizio pubblico, in qualità di "Autorità Competente", spetta la verifica del rispetto delle disposizioni da parte degli operatori della filiera alimentare, attraverso la implementazione di un sistema di controllo ufficiale. Tale attività rientra tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) garantiti ai cittadini dal servizio sanitario nazionale.

Ciò richiede un percorso di adeguamento, mirato non solo alla riorganizzazione delle attività di controllo ufficiale, ma anche delle stesse Autorità Competenti, che devono dunque "adeguare" i propri strumenti gestionali e operativi a quanto richiesto dalle prescrizioni emanate in ambito comunitario, ad esempio in termini di qualificazione del personale, di formazione, di risorse e infrastrutture, di capacità di cooperazione e coordinamento e di risposta alle emergenze, di programmazione, rendicontazione, monitoraggio delle attività di controllo ufficiale, di attività di audit.

Tra l'altro, il Regolamento 882/2004 prevede all'articolo 4 che se nell'ambito di un'autorità competente vi sono più unità competenti a effettuare i controlli ufficiali, si deve assicurare il coordinamento e la cooperazione efficaci ed efficienti tra queste diverse unità e si deve garantire l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali a tutti i livelli e, conseguentemente, attuare una attività di audit per la verifica del raggiungimento degli obiettivi del medesimo Regolamento n. 882/2004.

Risulta pertanto necessario definire un documento che raggruppi in un'ottica sistematica e di carattere gestionale, i requisiti previsti dal Regolamento n. 882/2004, da applicare a tutti i livelli di autorità competente di cui all'art. 2 del DLvo n. 193/2007 in modo che esse possano espletare quanto previsto dagli obblighi comunitari soddisfacendo i criteri di efficacia e imparzialità in un quadro di ricerca di efficienza da parte della Pubblica Amministrazione.



RAZIONALE

Il CAPITOLO 1 costituisce una linea guida per i tre livelli di autorità sanitarie competenti per pervenire al miglioramento delle performance e delle attività di controllo ufficiale secondo i principi di "efficacia", "appropriatezza", "coerenza" e "qualità", nonché lo strumento per assicurare una coerente attuazione degli audit sulle autorità competenti previsti dall'articolo 4 (6) del Reg. 882/2004.

Tale linea guida propone "elementi di conformità" (best practices) ed "evidenze oggettive" (prove documentali a supporto dei sistemi di verifica correlati), ovvero quegli elementi (anche se non gli unici possibili) che contribuiscono al rafforzamento dei sistemi di gestione e della capacità di "governance" delle autorità competenti. Essa promuove, infatti, il consolidamento degli strumenti di programmazione, rendicontazione monitoraggio e verifica dell'efficacia delle attività di controllo ufficiale svolte, attraverso un sistema ciclico che consente alla direzione sanitaria un riesame periodico dei risultati delle attività svolte e pone le basi per un miglioramento continuo delle performance.

Oltre ai criteri e le modalità operative previsti dal Regolamento 882/2004/CE, sono state prese in considerazione le norme nazionali a cui bisogna riferirsi nella operatività della AC. nonché alcuni aspetti di miglioramento dell'organizzazione al fine di assicurare il funzionamento di tutti i livelli delle Autorità competenti.

Gli elementi di conformità e le evidenze oggettive presenti nella sezione "linee guida" dello standard di funzionamento costituiscono degli elementi di supporto per la definizione di conclusioni fondate (*sound conclusions* nel testo inglese della dec 2006/677/CE) che a loro volta sono uno strumento essenziale ai fini della definizione, ove necessario, delle raccomandazioni.

Gli "elementi di conformità" e le "evidenze oggettive" contenute nel capitolo 1 sono distinti in due fasi temporali: la prima da completare entro il primo triennio e la seconda entro il primo quinquennio, fermo restando in ogni caso il proseguimento delle attività previste dalle disposizioni vigenti secondo le procedure in essere.

A completamento del documento, sono definiti (CAPITOLO 2) i criteri comuni per la formazione, da completarsi entro il primo quinquennio, di tutti gli operatori del controllo ufficiale chiamati all'applicazione delle linee guida, coerentemente con l'Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009 in materia di formazione continua in medicina.

Sono inoltre definiti (CAPITOLO 3) i criteri generali per lo svolgimento degli audit delle autorità competenti previsti dal Reg. 882/04, che attraverso la valutazione del funzionamento delle medesime, assicurerà il loro progressivo adeguamento e miglioramento continuo.

Con il CAPITOLO 4 sono definite le modalità di gestione dell'analisi dell'applicazione dell'Accordo finalizzate alla formulazione di proposte per il suo aggiornamento e integrazione, nonché la previsione di una collaborazione solidaristica tra le Regioni e Province Autonome mediante l'istituzione di uno specifico Comitato Tecnico, in cui sarà presente un rappresentante del Ministero della salute con funzioni di osservatore.

Il presente accordo rientra inoltre nella verifiche adempimenti di competenza del Comitato Tecnico di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.



ORIENTAMENTI IN MERITO AL CONTROLLO UFFICIALE MEDIANTE AUDIT

A proposito del controllo ufficiale sugli OSA mediante l'audit, si ritiene necessario chiarire quanto segue.

Gli elementi normativi relativi a tale tipologia di audit sono previsti dagli articoli 2 e 10 del Regolamento (CE) 882/04, e dall'articolo 4 del Regolamento (CE) 854/2004.

L'articolo 2 del Regolamento (CE) 882/2004 definisce il significato del termine audit chiarendo al contempo anche gli obiettivi da raggiungere. Nell'utilizzo dello strumento dell'audit da parte dell'AC ci si deve obbligatoriamente riferire a tale definizione.

Infatti l'AC deve prendere in considerazione le disposizioni previste, e accertare se le attività dell'OSA e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste (quelle di legge e le procedure di cui l'OSA si è dotato), se tali disposizioni sono attuate in modo efficace e se siano adeguate a raggiungere gli obiettivi prefissati dalla norma.

Pertanto la definizione prevista dal Regolamento ha un carattere prevalente rispetto a quella prevista dalle norme UNI EN ISO 9000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, fermo restando che queste ultime devono costituire elemento importante del bagaglio formativo delle AC.

Sulle imprese che producono alimenti di origine animale, l'art. 4 del Regolamento 854/04 prevede al terzo comma l'obbligo di eseguire audit di buone prassi igieniche (elencate nel successivo comma 4 dell'articolo) e procedure basate su HACCP, elencando al comma 5 gli elementi da verificare. Riguardo alle attività da svolgere durante gli audit di corrette prassi igieniche particolare attenzione va posta a quanto prescritto nell'ultimo capoverso del comma 5 del predetto articolo 4, relativamente al corretto uso dei manuali di corrette prassi e HACCP, qualora siano stati adottati dall'OSA.

Di estrema importanza ai fini della corretta conduzione degli audit risulta essere inoltre quanto disposto ai commi 8 e 9 dello stesso articolo 4.

Sempre il citato articolo 4, al terzo comma lettera c, rimanda agli altri compiti di audit riportati nell'allegato I (carni fresche) sezione I (COMPITI DEL VETERINARIO UFFICIALE) CAPO I (COMPITI DI AUDIT) del medesimo regolamento, inclusa la gestione dei sottoprodotti di origine animale.

Per quanto riguarda invece gli OSA che trattano alimenti di origine non animale, non è espressamente previsto dalla normativa l'obbligo di eseguire audit con le su riportate modalità normate dall'art. 4 dell'854/04. Ciononostante l'articolo 10 del Regolamento (CE) 882/04, che si applica per il controllo di tutti gli OSA, elenca l'audit tra i metodi e le tecniche a disposizione del controllo ufficiale, senza indicare in modo puntuale quali siano gli OSA e le attività/aspetti sui quali obbligatoriamente l'AC deve svolgere il controllo mediante tale strumento. In pratica è lasciata facoltà all'AC di individuare -- nell'ambito della programmazione del controllo ufficiale basato sul rischio e sulla categorizzazione -- gli OSA e le attività/aspetti da sottoporre ad audit.

Al riguardo si deve rilevare che nelle specificazioni del comma 2 dell'art. 10 alcune delle attività di controllo previste sono affini al concetto di audit, in particolare: la lettera a) prevede <<l'esame di tutti i sistemi di controllo posti in atto dagli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti e i risultati così ottenuti>> e la lettera d) prevede <<valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione (GMP), buone prassi igieniche (GHP), corrette prassi agricole e HACCP, tenendo conto dell'uso delle guide a tal fine stabilite in conformità della normativa comunitaria.>>.

Quindi è opportuno che chi esegue i suddetti controlli abbia adeguata conoscenza ed esperienza delle tecniche di audit e si orienti ad utilizzarle almeno nei casi succitati.

Si ribadisce in ogni caso che tutte le attività (ispezione, esame, intervista, campionamento) previste al comma 2 dell'articolo 10 possono essere svolte durante lo svolgimento di un audit.

fonte: <http://burc.burc.it>



LESSICO COMUNE PER LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE

Ai fini della raccolta delle informazioni relative all'attività di controllo ufficiale è necessario precisare quanto segue:

- **Impresa alimentare/impresa** (*food business*): la società, ragione sociale, figura giuridica (identificativo fiscale)
- **Utente** (*food business operator*): qualsiasi operatore pubblico o privato, persona fisica o giuridica, sottoposta al controllo da parte delle ASL
- **Stabilimento/sito produttivo** (*establishment*) [art.2 c) Reg. 852/04]: il luogo fisico dove opera l'impresa (ha coordinate GIS)
- **Tipologia/Attività dell'impresa** (*food business operation or activity*): le differenti attività di produzione effettuate nell'azienda, così come classificate presso la BDN e il Documento SANCO 2179/2005. [art. 18 del Reg. 178/02: operazione o attività di un'impresa del settore alimentare]. Per quanto riguarda tutte le altre tipologie/attività dell'impresa soggette a controllo ufficiale, ma non rientranti nelle classificazioni citate (BDN, SANCO) è necessario procedere ad una loro catalogazione univoca (es. canile, stabulario per sperimentazione animale, punto di vendita, ecc)
- **Prodotto, trasformato e non trasformato** (*product, processed or unprocessed*): il risultato di un'attività dell'impresa.



RIFERIMENTI NORMATIVI E/O DI INDIRIZZO

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Decisione della Commissione 2006/677/CE del 29/9/2006 che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del Reg. CE 882/04;

Decisione della Commissione 2007/363/CE del 21 maggio 2007 che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare il piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Decisione della Commissione 2008/654/CE del 24 luglio 2008 che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare la relazione annuale sul piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 193 sull'attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59, come modificato dall'articolo 16 del D.L.vo. 19 ottobre 1999 n. 143;

Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

Decreto Legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 "riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa."

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", che individua la tutela della salute come materia concorrente tra Stato e Regioni;

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Circolare Ministero della Salute prot. DG SAN 13/3/6238/P del 31 maggio 2007 - le Linee Guida Ministeriali per i controlli ufficiali ai sensi dei Regolamenti. 882/04 e 854/04.

Tutte le norme relative al settore della sicurezza degli alimenti, dei mangimi, della salute e del benessere animale



CAPITOLO 1

STANDARD PER IL FUNZIONAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO UFFICIALE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 193/2007 IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO 882/2004.

LEGENDA:

Nello Standard:

- in *nero corsivo* il testo del Regolamento 882/2004



Standard per il funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale di cui al decreto legislativo 193/2007 in attuazione del regolamento 882/2004.

INDICE

Parte 1. Scopo e campo di applicazione

Parte 2. Riferimenti normativi recanti i requisiti per le autorità competenti

Parte 3. Definizioni ed acronimi

Parte 4. Autorità competente

4.1 Disposizioni generali

4.2 Indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza

4.3 Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e istituzioni

4.4 Organizzazione

4.5 Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro

4.6 Delega di compiti specifici (subappalto)

4.7 Sistema di Gestione

4.8 Sistema informativo

4.9 Risorse finanziarie

Parte 5. Personale dell'Autorità Competente e capacità di laboratorio

5.1 Formazione e addestramento

5.2 Qualificazione del personale

5.3 Sicurezza degli operatori

5.4 Capacità di laboratorio

Parte 6. Controllo ufficiale

6.1. Obblighi generali in relazione all'organizzazione dei controlli ufficiali

6.2 Conseguenze dei controlli (NC e sanzioni)

6.3 Sistema di rilascio delle certificazioni ufficiali

Parte 7. Altre attività ufficiali

Parte 8. Diritto alla difesa, ricorsi, reclami e contenziosi

Parte 9. Comunicazione e informazione

Parte 10. Sistemi di allerta e Piani di emergenza

10.1 Piani di emergenza

10.2 Sistemi di allerta



Parte 1. Scopo e campo di applicazione

1.1

Il presente documento ha lo scopo di proporre, in un'ottica sistematica e di carattere gestionale, le regole generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali di cui al Regolamento (CE) 882/2004, agli altri Regolamenti del cosiddetto "Pacchetto igiene", alla normativa nazionale da parte delle autorità competenti, nell'ambito delle rispettive competenze.

Lo standard ha inoltre lo scopo di definire gli elementi necessari e ulteriori, sui quali lo Stato e le Regioni e Province Autonome hanno convenuto al fine di assicurare il funzionamento di tutti i livelli delle Autorità competenti.

Il presente standard di funzionamento si applica alle autorità competenti designate in materia di sicurezza alimentare così come definite dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193, ovvero:

- il Ministero della salute,
- le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano,
- le Aziende unità sanitarie locali

nell'ambito delle rispettive competenze.

Laddove gli elementi di conformità e le evidenze oggettive non risultino applicabili, dovrà esserne data evidenza oggettiva.

Nota: sono fatte salve le autorità competenti a cui compete un livello di intervento straordinario in caso di emergenza sanitaria, concernente l'adozione di

misure eccezionali, di tipo amministrativo (Sindaco, Presidente di Regione e Province Autonome, Ministro in relazione all'ambito territoriale di intervento)

Le Autorità Competenti eseguono i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte, segnatamente, a:

- a) prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall'ambiente;
- b) garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l'etichettatura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori. (Reg. (CE) 882/2004, Art. 1.1).

1.2



Parte 2. Riferimenti normativi recanti i requisiti per la definizione dello standard per le autorità competenti	
2.1	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
2.2	Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
2.3	Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore"
2.4	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421."
2.5	Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.
2.6	Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e s.m.i.
2.7	Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa." e s.m.i.
2.8	Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.
2.9	Piano Nazionale Integrato Unico dei controlli ufficiali (M.A.N.C.P.) di cui all'art. 41 del reg. 882/2004 approvato dalla Conferenza tra lo Stato e le Regioni e Province Autonome
2.10	Tutte le norme relative al settore della sicurezza degli alimenti, dei mangimi, della salute e del benessere animale
2.11	Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n.59, come modificato dall'art. 16 del D.L.vo 19 ottobre 1999 n. 143
2.12	Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", che individua la tutela della salute come materia concorrente tra Stato e Regioni
2.13	Norme di legge, Regolamenti, provvedimenti di natura organizzativa e amministrativa delle Regioni e Province Autonome.



Parte 3. Definizioni ed acronimi

3.1 Definizioni

3.1.1

Ai fini del presente documento si applicano i termini e le definizioni specificati nei Regolamenti (CE) 882/2004 e (CE) 178/2002.

N.d.r. 1: il termine "blocco ufficiale" (*official detention* in lingua inglese) definito nel Reg. (CE) 882/2004 viene citato all'interno del Regolamento stesso solo nel contesto del CAPO V (Controlli ufficiali sull'introduzione dei mangimi e alimenti provenienti da paesi terzi) del TITOLO II (Controlli ufficiali ad opera degli Stati Membri). Rimangono impregiudicate le disposizioni vigenti in materia di sequestro (come ad es: sequestro probatorio e preventivo di cui al Codice di Procedura Penale; sequestro di cui alla legge 689 del 24.11.1981; sequestro di cui al DPR 327/1980, sequestro di cui al DPR 320/54, ecc.), di vincolo sanitario e di altre misure sanitarie restrittive e/o cautelari.

N.d.r. 2: La mancanza di una precisa definizione di "audit interno" nel Reg. 882/04 rende possibili varie interpretazioni.

Ai fini del presente documento risulta essere **requisito minimo**, per soddisfare l'art. 4.6 del citato regolamento, l'attivazione di un sistema di audit interni da parte delle autorità competenti.

Pertanto per **audit interno** si intende, ai fini del presente documento:

1. l'audit interno del Servizio Sanitario Nazionale, con un sistema a cascata tra le AC [l'ACC svolge attività di audit presso le ACR, l'ACR svolge attività di audit presso le ACL.];
2. l'audit interno alla propria organizzazione;

Gli audit interni al SSN, di cui al punto 1, possono essere utilizzati da parte delle AC, per soddisfare l'esigenza di svolgere gli audit di cui al punto 2

Sulla base di quanto sopra quindi tutte le AC sono soggette ad audit, tenuto conto che la Commissione europea provvede a verificare, ai sensi dell'articolo 45 del Reg. (CE) 882/2004, il funzionamento e l'organizzazione delle autorità competenti, e quindi in via prioritaria la ACC

I fini e gli scopi di detti Audit interni sono:

- Assicurare da parte della organizzazione, la corrispondenza delle attività di controllo ufficiale allo standard per il funzionamento ed alle procedure generali ed operative ad esso collegate;
- Contribuire ad accertare l'efficace attuazione delle disposizioni previste e a focalizzare eventuali "criticità" della organizzazione;
- Contribuire a definire gli ambiti di miglioramento del funzionamento dell'organizzazione;
- Diffondere la cultura della valutazione indipendente rispetto alla semplice autovalutazione.
- Verificare l'adeguatezza delle disposizioni previste per raggiungere sistematicamente gli obiettivi fissati dal Reg. (CE) 882/2004 e più in generale dalla normativa vigente applicabile.

3.2 Definizioni tratte dalla ISO 9000:2005

3.2.1	qualità: Grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti (3.2.2). <i>Nota 1:</i> Il termine "qualità" può essere utilizzato con aggettivi quali scarsa, buona o eccellente.
3.2.2	requisito: Esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente implicita o cogente. <i>Nota 1 "Generalmente implicita" significa che è uso o prassi comune, per l'organizzazione, per i suoi clienti e per le altre parti interessate, che l'esigenza o l'aspettativa in esame sia implicita.</i> <i>Nota 2 Per identificare un particolare tipo di requisito, possono essere utilizzati elementi qualificativi, quali, per esempio: requisito di prodotto, requisito di gestione per la qualità, requisito del cliente.</i> <i>Nota 3 Un requisito specificato è un requisito che è precisato, per esempio, in un documento.</i> <i>Nota 4 I requisiti possono provenire da differenti parti interessate.</i>
3.2.3	efficacia: Grado di realizzazione delle attività pianificate e di conseguimento dei risultati pianificati. N.d.r.: in base a quanto disposto dal Reg. (CE) 882/2004, art. 8.3.a, le Autorità Competenti devono prevedere procedure per verificare l'efficacia dei controlli ufficiali da esse eseguiti. Tale attività risulta necessaria per garantire l'imparzialità, la qualità e la coerenza (che include l'omogeneità) dei controlli ufficiali (art. 4, punto 4 Reg. CE 882/04). A tale proposito si precisa che questa attività di verifica dell'efficacia può comprendere ad esempio: - la valutazione, sulla base di criteri predefiniti, delle relazioni elaborate ai sensi dell'articolo 9 del Reg (CE) 882/2004 stesso (ad es. verifica periodica di una percentuale significativa dei verbali di ispezione, check list, ecc., elaborati dal personale preposto all'esecuzione dei controlli ufficiali); - la valutazione sul campo, in tempo reale e sulla base di criteri predefiniti, dell'efficacia e dell'appropriatezza dei controlli ufficiali. (ad es. verifica sul campo, su base annuale, delle modalità di esecuzione di un esame post-mortem da parte dei veterinari ufficiali che operano presso i macelli che insistono sul territorio di competenza di una Autorità Competente Locale). Tale attività può essere inquadrata come una "attività di supervisione" che a sua volta può essere considerata come un particolare aspetto delle attività di formazione/addestramento/affiancamento che serve ad "affinare" le capacità tecniche degli operatori mediante la "socializzazione" delle migliori conoscenze disponibili nei servizi, attraverso un confronto diretto e sul campo tra operatori. Da un punto di vista operativo è una attività congiunta tra uno o più operatori che svolgono le attività di controllo ufficiale, in qualità di supervisionati, ed un operatore, con specifico profilo professionale e formazione che svolge il ruolo di supervisore. Tale attività consente: - Una verifica "di campo", del supervisore, della applicazione di procedure operative ed istruzioni operative, da parte dell'operatore/i oggetto di supervisione; - Evidenziazione di problemi interpretativi ed operativi in relazione alla situazione di campo; - Valutazione congiunta dell'applicazione di procedure documentate al caso concreto, come verifica ulteriore della loro applicabilità; - Sintesi, tra supervisore e supervisionato/i, della corretta esecuzione del controllo ufficiale espletato presso l'OSA e delle conclusioni raggiunte; - Evidenziazione di problemi interpretativi o applicativi, in esito alle attività di cui sopra su cui necessitano approfondimenti o modifiche procedurali da proporre alla Direzione che ha emanato le procedure ed istruzioni. Si segnala inoltre che, ai fini di assicurare la qualità dei controlli ufficiali, risulta funzionale una verifica della qualità e della coerenza dei documenti utilizzati nel contesto delle attività di controllo (ad es.: piani di lavoro, procedure documentate, modulistica).

3.2.4	efficienza: Rapporto tra i risultati ottenuti e le risorse utilizzate per ottenerli.
3.2.5	procedura: Modo specificato per svolgere un'attività o un processo. <i>Nota 1: Le procedure possono essere documentate, oppure no.</i> <i>Nota 2: Quando una procedura è documentata, si adotta spesso l'espressione "procedura scritta" o "procedura documentata". Il documento che contiene una procedura può essere chiamato "documento di procedura".</i>
3.2.6	azione preventiva: Azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità potenziale o di un'altra situazione potenziale indesiderabile. <i>Nota 1: Una non conformità potenziale può dipendere da più cause.</i> <i>Nota 2: Un'azione preventiva si attua per prevenire il verificarsi di una non conformità (3.2.7) si attua per prevenirne la ripetizione.</i>
3.2.7	azione correttiva: Azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità rilevata o di un'altra situazione indesiderabile rilevata. <i>Nota 1: Una non conformità può dipendere da più cause.</i> <i>Nota 2: Un'azione correttiva si attua per prevenire la ripetizione di una non conformità mentre l'azione preventiva (3.2.6) si attua per prevenirne il verificarsi.</i> <i>Nota 3: Correzione ed azione correttiva hanno significati diversi.</i>
3.2.8	miglioramento continuo: Attività ricorrente mirata ad accrescere la capacità di soddisfare i requisiti (3.2.2). <i>Nota Il processo di definizione degli obiettivi e di individuazione delle opportunità di miglioramento è un processo continuo che utilizza le risultanze dell'audit e le conclusioni dell'audit, l'analisi dei dati, i riesami da parte della direzione o altri mezzi e generalmente comporta azioni correttive (3.2.7) o azioni preventive (3.2.6).</i>
3.2.9	processo di qualificazione: Processo che permette di dimostrare la capacità di soddisfare requisiti (3.2.2) specificati. <i>Nota 1 Il termine "qualificato" è utilizzato per indicare lo stato corrispondente.</i> <i>Nota 2 La qualificazione può riguardare persone, prodotti, processi o sistemi.</i> Esempi: Processo di qualificazione di un auditor, processo di qualificazione di un materiale. N.d.r.: le Autorità competenti per rispondere agli obblighi del Reg. CE 882/04, in materia di efficacia e appropriatezza dei controlli ufficiali (garanzia della capacità professionale ed esperienza del personale preposto ai controlli; utilizzo di nuovi strumenti di controllo quali l'audit; assicurazione della qualità, uniformità (coerenza), trasparenza ed indipendenza dei controlli) pianifica e adotta metodologie di formazione e addestramento del proprio personale. Gli operatori addetti ai controlli ufficiali sono formati e addestrati allo svolgimento delle attività di controllo mediante l'adozione di percorsi, teorici e pratici, che garantiscano il raggiungimento di una adeguata competenza. Questi percorsi devono definire anche le modalità per mantenere, nel tempo, tale competenza attraverso la formazione e l'addestramento continui, e lo svolgimento di una quantità minima di attività controllo nell'arco temporale di riferimento.
3.2.10	pianificazione della qualità: Parte della gestione per la qualità (3.2.8) mirata a stabilire gli obiettivi per la qualità (3.2.5) ed a specificare i processi (3.4.1) operativi e le relative risorse necessari per conseguire tali obiettivi. <i>Nota Predisporre piani della qualità (3.7.5) può far parte della pianificazione della qualità.</i> N.d.r.: con riferimento ai controlli ufficiali, la pianificazione può essere intesa come la parte del sistema di gestione dei controlli ufficiali mirata a stabilire gli obiettivi del controllo ufficiale ed a specificare i processi operativi e le relative risorse necessari per conseguire tali obiettivi. Il processo di Pianificazione dei controlli ufficiali si fonda sui seguenti elementi (di ingresso): • Anagrafica imprese/utenti, aggiornata e organizzata in relazione alle tipologie/attività produttive; • Modello/i di categorizzazione del rischio;

fonte: <http://www.sorc.regione.lombardia.it>



	• Schede di LEA. • Registrazione dei controlli ufficiali effettuati e loro esiti; • Risorse disponibili • Procedure documentate e relativa modulistica Il processo di pianificazione prevede come elemento di uscita un piano che contenga: • indicazione della programmazione delle attività da espletare, in funzione della durata del piano; • modalità e tempi di monitoraggio del piano e riprogrammazione; • verifica finale e relazione conclusiva, con l'indicazione delle cause degli eventuali scostamenti. Il piano, a livello regionale e di ASL, può essere disaggregato in un piano di lavoro in funzione dei territori e/o degli operatori addetti al controllo.
3.3 Altre definizioni	
3.3.1	normazione (standardization): Attività svolta per stabilire, relativamente a problemi effettivi o potenziali, disposizioni per utilizzi comuni e ripetuti, miranti ad ottenere il miglior ordine in un determinato contesto. (UNI EN 45020:2007)
3.3.2	Documenti normativi (normative documents): Documento che fornisce regole, linee guida o caratteristiche concernenti determinate attività o i loro risultati. Nota 1 Il termine "documento normativo" è una denominazione generica che si riferisce a diversi tipi di documenti, quali: norme, specifiche tecniche, codici di pratica, regolamenti. Nota 2 Per "documento" si intende ogni supporto di informazioni, assieme alle informazioni che esso contiene. Nota 3 I termini dei vari documenti normativi vengono definiti considerando il documento e il suo contenuto come un unico insieme. (UNI EN 45020:2007) N.d.r. Il presente standard di funzionamento si configura come un documento normativo in quanto contiene sia le regole (<i>rules</i>), ovvero i requisiti legali (<i>legal requirements</i>), sia le linee guida relative agli elementi, anche se non gli unici possibili, individuati per garantire il raggiungimento della conformità allo standard. Le presenti linee guida costituite da elementi di conformità e evidenze oggettive rappresentano gli elementi di supporto per la definizione di conclusioni fondate (<i>sound conclusions</i> nel testo inglese della dec 2006/677/CE) che a loro volta sono uno strumento essenziale ai fini della definizione, ove necessario, delle raccomandazioni espresse dall'organismo di audit.
3.3.3	norma (standard): Documento, stabilito mediante consenso e approvato da un organismo riconosciuto, che fornisce, per utilizzi comuni e ripetuti, regole, linee guida o caratteristiche, relative a determinate attività o ai loro risultati, al fine di ottenere il miglior ordine in un determinato contesto. <i>Nota Le norme dovrebbero basarsi su comprovati risultati scientifici, tecnologici e sperimentali, e mirare alla promozione dei migliori benefici per la comunità. (UNI EN 45020:2007)</i>
3.3.4	regolamento (regulation): Documento, adottato da un'autorità, che contiene regole obbligatorie. (UNI EN 45020:2007)



3.4 Acronimi	
3.4.1	AC: autorità competente
3.4.2	ACC: autorità competente centrale
3.4.3	ACL: autorità competente locale
3.4.4	ACR: autorità competente regionale
3.4.5	CSR: Conferenza Permanente tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome
3.4.6	CU: controllo ufficiale
3.4.7	LNR: Laboratori Nazionali di Riferimento
3.4.8	MANCP: piano integrato di controllo nazionale pluriennale
3.4.9	NC: non conformità
3.4.10	OSA: operatore del settore degli alimenti
3.4.11	OSM: operatori del settore dei mangimi
3.4.12	SI: sistema informativo



Parte 4. Autorità competente		
4.1 Disposizioni generali		
Riferimenti cogenti		
Reg. 882/04 se non altrimenti specificato		
		Art. 3.1
4.1.1	Le AC garantiscono, nel proprio ambito di competenza, che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi del Regolamento (CE) 882/2004	
4.1.2	Le autorità competenti devono assicurare l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli ufficiali su animali vivi, mangimi e alimenti in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, nonché riguardo all'uso dei mangimi	Art. 4.2.a
4.1.3	Le autorità competenti hanno facoltà di effettuare i controlli ufficiali e di adottare le misure previste nel Regolamento (CE) 882/2004	Art. 4.2.e
4.1.4.	I controlli ufficiali sono eseguiti senza preavviso, salvo qualora sia necessaria una notifica preliminare dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, come nel caso degli audit. I controlli ufficiali possono inoltre essere eseguiti su base ad hoc.	Art. 3.2
4.1.5	I controlli ufficiali sono eseguiti in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione dei mangimi o degli alimenti e degli animali e dei prodotti di origine animale. In ciò rientrano i controlli sulle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, sull'uso dei mangimi e degli alimenti, sul magazzino dei mangimi e degli alimenti, su qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione, compreso il trasporto, relativi ai mangimi o agli alimenti e sugli animali vivi, richiesti per raggiungere gli obiettivi del Regolamento (CE) 882/2004.	Art. 3.3
4.1.6	Il Regolamento (CE) 882/2004 lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie specifiche relative ai controlli ufficiali .	Art. 1.3
4.1.7	Lo standard inoltre lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che predefiniscono gli elementi organizzativi e gestionali e operativi del controllo ufficiale.	
4.1.8	L'esecuzione dei controlli ufficiali ai sensi del Regolamento (CE) 882/2004 lascia impregiudicata la responsabilità legale, in via principale, degli operatori del settore per la sicurezza dei mangimi e degli alimenti, come previsto dal regolamento (CE) n. 178/2002 e la responsabilità civile o penale risultante dalla violazione dei loro obblighi.	Art. 1.4
4.1.9	Le Autorità competenti, per quanto di loro competenza, garantiscono l'esecuzione dei controlli ufficiali inclusi i controlli ufficiali sulle esportazioni fuori dalla Comunità, sulle immissioni sul mercato nella Comunità, e sulle introduzioni da paesi terzi.	Art. 3.4
4.1.10	DISPOSIZIONI GENERALI IN MERITO AI CONTROLLI UFFICIALI SULLE ESPORTAZIONI FUORI DALLA COMUNITÀ, SULLE IMMISSIONI SUL MERCATO NELLA COMUNITÀ, E SULLE INTRODUZIONI DA PAESI TERZI	
4.1.10.1	I controlli ufficiali vengono effettuati, con la stessa accuratezza, sulle esportazioni fuori dalla Comunità, sulle immissioni sul mercato nella Comunità, e sulle introduzioni da paesi terzi nei territori di cui all'allegato I del Regolamento (CE) 882/2004.	Art. 3.4
4.1.10.2	L'autorità competente dello Stato membro di destinazione può verificare la conformità dei mangimi e degli alimenti alla normativa in materia di mangimi e di alimenti mediante controlli di natura non discriminatoria. Nella misura strettamente necessaria per l'organizzazione dei controlli ufficiali, gli Stati membri possono chiedere agli operatori cui sono recapitate merci provenienti da un altro Stato membro di segnalare l'arrivo di dette merci.	Art. 3.6



Parte 4. Autorità competente

4.1 Disposizioni generali

Riferimenti cogenti

Reg. 882/04

se non altrimenti specificato

Art. 3.7

Una AC che, nel corso di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il magazzinaggio o il trasporto, accerti una non conformità adotta le misure appropriate, che possono includere il rinvio allo Stato membro di origine.

LINEE GUIDA

	ACC	ACR	ACL
Elementi di conformità	Presenza di disposizioni generali in merito ai CU (ad es. sotto forma di documenti normativi cogenti, linee guida, circolari, procedure documentate).	Presenza di disposizioni generali in merito ai CU (ad es. sotto forma di documenti normativi cogenti, linee guida, circolari, procedure documentate)	Presenza di disposizioni generali in merito ai CU (ad es. sotto forma di documenti normativi cogenti, linee guida, circolari, procedure documentate)
Evidenze oggettive	Coerenza della documentazione (ad es. linee guida, circolari, procedure documentate) con quanto disposto dai documenti normativi cogenti	Coerenza della documentazione (ad es. linee guida, circolari, procedure documentate) con quanto disposto dai documenti normativi cogenti	Coerenza della documentazione (ad es. di linee guida, circolari, procedure documentate) con quanto disposto dai documenti normativi cogenti

fonte: <http://burc.regione.lombardia.it>



4.2 Indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza		
Riferimenti cogenti		
Reg. 882/04 se non altrimenti specificato		
4.2.1	Le Autorità competenti a tutti i livelli assicurano che il personale che effettua i controlli ufficiali è libero da qualsiasi conflitto di interesse.	Art. 4.2.b
4.2.2.	Le autorità competenti assicurano l'imparzialità dei controlli ufficiali a tutti i livelli.	Art. 4.4
4.2.3	L'autorità competente prende iniziative per garantire che i membri del proprio personale siano tenuti a non divulgare le informazioni ottenute nell'espletamento dei loro compiti di controllo ufficiali che per la loro natura sono coperte dal segreto professionale in casi debitamente giustificati. La tutela del segreto professionale non preclude la divulgazione da parte delle autorità competenti delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b) dell'art 7 del Reg. (CE) 882/2004. Le norme della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati rimangono impregiudicate.	Art 7.2
4.2.4	Le informazioni coperte dal segreto professionale includono in particolare: — la riservatezza delle indagini preliminari o dei procedimenti giudiziari in corso, dei dati personali, — i documenti oggetto di un'eccezione di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, — le informazioni tutelate dalla legislazione nazionale e dalla normativa comunitaria concernenti segnatamente il segreto professionale, la riservatezza delle deliberazioni, le relazioni internazionali e la difesa nazionale.	Art 7.3
4.2.5	Le AC applicano i criteri della trasparenza e dell'integrità	DLgs 150/2009



LINEE GUIDA

		ACC	ACR	ACL
Elementi di conformità	Prima fase	Criteri stabiliti in merito a: - comportamento per il personale - esclusione delle attività che possano costituire situazioni di conflitto di interesse rispetto ai compiti e/o con il CU - utilizzo degli strumenti informatici - distribuzione delle informazioni riservate - accesso agli atti Attività di sensibilizzazione degli operatori rispetto all'obbligo di riservatezza (privacy) e relative indicazioni sui comportamenti	Criteri stabiliti in merito a: - comportamento per il personale - esclusione delle attività che possano costituire situazioni di conflitto di interesse rispetto ai compiti e/o con il CU - utilizzo degli strumenti informatici - distribuzione delle informazioni riservate - accesso agli atti Attività di sensibilizzazione degli operatori rispetto all'obbligo di riservatezza (privacy) e relative indicazioni sui comportamenti	Criteri stabiliti in merito a: - comportamento per il personale - esclusione delle attività che possano costituire situazioni di conflitto di interesse rispetto ai compiti e/o con il CU - utilizzo degli strumenti informatici - distribuzione delle informazioni riservate - accesso agli atti Attività di sensibilizzazione degli operatori rispetto all'obbligo di riservatezza (privacy) e relative indicazioni sui comportamenti
	Seconda fase			
Evidenze oggettive	Prima fase	Documentazione (ad es. procedure documentate, istruzioni) che regolamenta: - modalità di gestione del servizio per eliminare situazioni di contrasto con l'obbligo di indipendenza ed imparzialità dell'attività di controllo - comportamento per il personale - esclusione delle attività che possano costituire situazioni di conflitto di interesse rispetto ai compiti e/o con il CU - l'utilizzo degli strumenti informatici - distribuzione delle informazioni riservate - accesso agli atti	Documentazione (ad es. procedure documentate, istruzioni) che regolamenta: - modalità di gestione del servizio per eliminare situazioni di contrasto con l'obbligo di indipendenza ed imparzialità dell'attività di controllo - comportamento per il personale - esclusione delle attività che possano costituire situazioni di conflitto di interesse rispetto ai compiti e/o con il CU - l'utilizzo degli strumenti informatici - distribuzione delle informazioni riservate - accesso agli atti	Documentazione (ad es. procedure documentate, istruzioni) che regolamenta: - modalità di gestione del servizio per eliminare situazioni di contrasto con l'obbligo di indipendenza ed imparzialità dell'attività di controllo - comportamento per il personale - esclusione delle attività che possano costituire situazioni di conflitto di interesse rispetto ai compiti e/o con il CU - l'utilizzo degli strumenti informatici - distribuzione delle informazioni riservate - accesso agli atti
	Seconda fase	Documentazione dell'attività di sensibilizzazione e delle indicazioni fornite (ad es. verbali riunione di servizio, corsi interni, istruzioni)	Documentazione dell'attività di sensibilizzazione e delle indicazioni fornite (ad es. verbali riunione di servizio, corsi interni, istruzioni)	Documentazione dell'attività di sensibilizzazione e delle indicazioni fornite (ad es. verbali riunione di servizio, corsi interni, istruzioni)

Evidenze oggettive

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



4.3 Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e istituzioni		Reg. 882/04	
Riferimenti cogenti		se non altrimenti specificato	
4.3.1	<i>I controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono eseguiti secondo procedure documentate. Dette procedure comportano informazioni e istruzioni per il personale che esegue i controlli ufficiali in relazione, tra l'altro alla relazione tra le autorità centrali competenti e le autorità cui è stato conferito il compito di eseguire i controlli ufficiali.</i>		Art. 8.1 All. II, capo II
4.3.2	<i>Le Autorità competenti a livello centrale, regionale e locale devono assicurare un coordinamento efficace ed efficiente anche, ove opportuno, in materia di protezione dell'ambiente e della salute.</i>		Art 4.3
4.3.3	<i>L'autorità competente assicura che tutto il suo personale che esegue controlli ufficiali abbia la capacità di praticare la cooperazione multidisciplinare.</i>		Art. 6.c
4.3.4	<i>Se, nell'ambito di un'autorità competente, vi sono più unità competenti a effettuare i controlli ufficiali, si deve assicurare il coordinamento e la cooperazione efficaci ed efficienti tra queste diverse unità.</i>		art. 4.5
4.3.5	ASSISTENZA E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA NEI SETTORI DEI MANGIMI E DEGLI ALIMENTI - Principi generali		
4.3.5.1	<i>Se i risultati dei controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti richiedono l'intervento in più di uno Stato membro, le autorità competenti degli Stati membri interessati si prestano reciprocamente assistenza amministrativa.</i>		art. 34.1
4.3.5.2	<i>Le autorità competenti forniscono assistenza amministrativa a richiesta o spontaneamente se necessario per l'andamento delle indagini. L'assistenza amministrativa può comprendere, se del caso, la partecipazione a controlli in loco effettuati dall'autorità competente di un altro Stato membro.</i>		art. 34.2
4.3.5.3	<i>Gli articoli da 35 a 40 del Regolamento 882/2004 non pregiudicano le norme nazionali applicabili per il rilascio di documenti che sono oggetto di procedimenti giudiziari o vi hanno attinenza, né quelle volte a tutelare gli interessi commerciali di persone fisiche o giuridiche.</i>		art. 34.3
4.3.5.4	<i>Le autorità competenti adottano procedure per l'attuazione degli articoli da 35 a 40 relativi all'organo di collegamento, all'assistenza a richiesta, all'assistenza spontanea, all'assistenza in caso di non conformità, alle relazioni con i paesi terzi, e all'assistenza coordinata e follow-up della Commissione</i>		Art. 35 – 40

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



LINEE GUIDA			
	ACC	ACR	ACL
Elementi di conformità	Prima fase Individuazione delle responsabilità e delle modalità operative in merito: - assistenza e cooperazione con gli Stati Membri, Paesi terzi e altre autorità sanitarie - alla relazione con le altre Autorità e organi di controllo. Identificazione delle interfacce operative interne ed esterne.	Individuazione delle responsabilità e delle modalità operative in merito: - assistenza e cooperazione con gli Stati Membri, Paesi terzi e altre autorità sanitarie - alla relazione con le altre Autorità e organi di controllo. Identificazione delle interfacce operative interne ed esterne.	Individuazione delle responsabilità e delle modalità operative in merito: - assistenza e cooperazione con gli Stati Membri, Paesi terzi e altre autorità sanitarie - alla relazione con le altre Autorità e organi di controllo. Identificazione delle interfacce operative interne ed esterne.
	Seconda fase Definizione dei punti di coordinamento. Controllo delle attività di coordinamento ed interfaccia.	Definizione dei punti di coordinamento. Controllo delle attività di coordinamento ed interfaccia.	Definizione dei punti di coordinamento. Controllo delle attività di coordinamento ed interfaccia.
Evidenze oggettive	Prima fase procedura documentata, anche all'interno delle disposizioni esistenti, che descriva le responsabilità e delle modalità operative in merito: - assistenza e cooperazione con gli Stati Membri, Paesi terzi e altre autorità sanitarie - alla relazione con le altre Autorità e organi di controllo. Identificazione delle interfacce operative interne ed esterne	Descrizione delle responsabilità e delle modalità operative in merito: - assistenza e cooperazione con gli Stati Membri, Paesi terzi e altre autorità sanitarie - alla relazione con le altre Autorità e organi di controllo. Identificazione delle interfacce operative interne ed esterne	Descrizione delle responsabilità e delle modalità operative in merito: - assistenza e cooperazione con gli Stati Membri, Paesi terzi e altre autorità sanitarie - alla relazione con le altre Autorità e organi di controllo. Identificazione delle interfacce operative interne ed esterne
	Seconda fase Registrazione delle attività di interfaccia e coordinamento (ad es. resoconti, verbali).	Registrazione delle attività di interfaccia e coordinamento (ad es. resoconti, verbali).	Registrazione delle attività di interfaccia e coordinamento (ad es. resoconti, verbali).

Fonte: <http://burc.regione.lombardia.it>



4.4 Organizzazione		Riferimenti cogenti		Reg. 882/04 se non altrimenti specificato
4.4.1	I controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono eseguiti secondo procedure documentate. Dette procedure comportano informazioni e istruzioni per il personale che esegue i controlli ufficiali in relazione, tra l'altro all'organizzazione dell'autorità competente			Art. 8.1 All. II, capo II.
4.4.2	Le AC sono organizzate in conformità alle norme nazionali e regionali che regolano il SSN nonché alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alla dipendenza delle pubbliche amministrazioni e in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (DLgs 165/01. e DLgs n. 150/09), ed inoltre alle norme che regolano l'organizzazione degli uffici dirigenziali del Ministero della Salute, delle Regioni e Province Autonome e dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASSL e delle loro articolazioni			DLgs 193/2007 DLgs 502/92 DLgs 165/01 DLgs 150/2009 DPR 129/2003 Leggi delle Regioni e Province autonome in materia di organizzazione delle proprie amministrazioni
4.4.3	Per assicurare la corretta applicazione del Reg. (CE) 882/2004: - Le autorità competenti devono disporre di strutture organizzative in grado di soddisfare le esigenze operative. - Le articolazioni organizzative delle autorità competenti devono essere in numero adeguato a consentire la gestione efficace delle linee di attività ricadenti nella sicurezza alimentare. - La direzione delle strutture organizzative deve essere affidata a personale con profilo professionale adeguato alle funzioni sanitarie da garantire			DPR 129/2003 DLgs 502/92 Leggi delle Regioni e Province autonome in materia di organizzazione delle proprie amministrazioni
4.4.4	Le autorità competenti garantiscono l'efficacia del sistema degli incarichi, dell'assegnazione degli obiettivi, e della valutazione del proprio personale prevista dalle relative norme nazionali			Art. 15 del DLgs 502/92 DLgs 165/2001 DLgs 150/2009
4.4.5	Le autorità competenti dispongono di un'adeguata capacità di laboratorio o vi hanno accesso ai fini di eseguire test e dispongono di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto per far sì che i controlli ufficiali e gli obblighi in materia di controlli possano essere espletati in modo efficace ed efficiente			Art. 4, comma 2, lettera c, del Reg. 882/2004

fonte: <http://www.gurc.regione>



LINEE GUIDA			
	ACC	ACR	ACL
Elementi di conformità	Descrizione della collocazione del Dipartimento all'interno del Ministero della Salute.	Descrizione della collocazione del/i Servizio/i all'interno dell'Assessorato.	Descrizione della collocazione del/i Servizio/i all'interno dell'Azienda.
	Struttura dell'organizzazione interna (Direzioni generali, sedi e sue articolazioni, con riferimento alla normativa cogente).	Struttura dell'organizzazione interna (direzioni, sedi e sue articolazioni, con riferimento ad atti regionali e/o di Servizio).	Struttura dell'organizzazione interna (direzioni, sedi e sue articolazioni).
	Definizione delle competenze, delle funzioni, dei compiti e delle responsabilità.	Definizione delle competenze delle funzioni, dei compiti e delle responsabilità.	Definizione delle competenze delle funzioni, dei compiti e delle responsabilità.
	Modalità di valutazione dei dirigenti, in relazione all'espletamento degli incarichi	Modalità di valutazione dei dirigenti, in relazione all'espletamento degli incarichi	Modalità di valutazione dei dirigenti, in relazione all'espletamento degli incarichi
Seconda fase	Modalità di valutazione delle strutture e del personale	Modalità di valutazione delle strutture e del personale	Modalità di valutazione delle strutture e del personale
	Atti di organizzazione: leggi, decreti, provvedimenti e altro	Atti di organizzazione: leggi, deliberazioni e altro	Atti aziendali, deliberazioni e altri atti di organizzazione
Prima fase	Definizione documentata della struttura dell'organizzazione interna (Direzioni generali, sedi e sue articolazioni, con riferimento alla normativa cogente).	Definizione documentata della struttura dell'organizzazione interna (direzioni, sedi e sue articolazioni, con riferimento ad atti regionali e/o di Servizio).	MQ della ASL e/o altri documenti aziendali
	Organigramma e descrizione delle funzioni dei compiti e delle responsabilità del/i Servizio/i (es. matrice delle responsabilità)	Organigramma e descrizione delle funzioni dei compiti e delle responsabilità del/i Servizio/i (es. matrice delle responsabilità)	Definizione documentata della struttura dell'organizzazione interna (direzioni, sedi e sue articolazioni, con riferimento ad atti Aziendali (Atto aziendale, deliberazioni o altri atti/documenti) e/o Dipartimentali e/o di Servizio.
Prima fase	Documentazione relativa alla valutazione dei dirigenti, in relazione all'espletamento degli incarichi	Documentazione relativa alla valutazione dei dirigenti, in relazione all'espletamento degli incarichi	Organigramma e descrizione delle funzioni del/i Servizio/i (es. matrice delle responsabilità)
	Documentazione relativa alla valutazione delle strutture e del personale	Documentazione relativa alla valutazione delle strutture e del personale	Documentazione relativa alla valutazione dei dirigenti, in relazione all'espletamento degli incarichi
Documentazione relativa alla valutazione delle strutture e del personale		Documentazione relativa alla valutazione delle strutture e del personale	

4.5 Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro

Riferimenti cogenti

4.5.1	Le Autorità competenti dispongono di strutture e attrezzature appropriate e in adeguato grado di manutenzione per assicurare che il personale possa eseguire i controlli ufficiali in modo efficace ed efficiente
	Reg. 882/04 se non altrimenti specificato
	Art. 4.2.d

LINEE GUIDA

	ACC	ACR	ACL
Prima fase	Logistica per garantire il coordinamento tra i servizi, per lo svolgimento delle funzioni di competenza e per l'aggiornamento tecnico e giuridico: dotazione dei supporti tecnologici (telefoni, personal computer, computer portatili, stampanti, fax, internet, intranet e utilities). Modalità con cui viene garantito lo spostamento del personale sul territorio.	Logistica per garantire il coordinamento tra i servizi, per lo svolgimento delle funzioni di competenza e per l'aggiornamento tecnico e giuridico: dotazione dei supporti tecnologici (telefoni, personal computer, computer portatili, stampanti, fax, internet, intranet e utilities). Modalità con cui viene garantito lo spostamento del personale sul territorio.	Logistica per garantire il coordinamento tra i servizi, per lo svolgimento delle funzioni di competenza e per l'aggiornamento tecnico e giuridico: dotazione dei supporti tecnologici (telefoni, personal computer, computer portatili, stampanti, fax, internet, intranet e utilities) Modalità con cui viene garantito lo spostamento del personale sul territorio
Seconda fase	Percorso di formulazione degli acquisti basato sulla rilevazione e definizione dei fabbisogni. Gestione del magazzino dei materiali utilizzati per le attività.	Percorso di formulazione degli acquisti basato sulla rilevazione e definizione dei fabbisogni. Gestione del magazzino dei materiali utilizzati per le attività.	Percorso di formulazione degli acquisti basato sulla rilevazione e definizione dei fabbisogni. Gestione del magazzino dei materiali utilizzati per le attività ordinarie e di emergenza.

Elementi di conformità

fonte: <http://burc.REGIONE.LIGURIA.IT>



Evidenze oggettive	Prima fase	Dotazione di attrezzature e impianti coerente con gli obiettivi definiti in fase di programmazione. Inventario delle attrezzature. Evidenza di come è assicurata la mobilità del personale sul territorio (Presenza delle autorizzazioni ove previste).	Dotazione di attrezzature e impianti coerente con gli obiettivi definiti in fase di programmazione. Inventario delle attrezzature. Evidenza di come è assicurata la mobilità del personale sul territorio (Presenza delle autorizzazioni ove previste).	Dotazione di attrezzature e impianti coerente con gli obiettivi definiti in fase di programmazione (es. Schede budget). Inventario delle attrezzature. Evidenza di come è assicurata la mobilità del personale sul territorio (Presenza delle autorizzazioni ove previste).
	Seconda fase	Presenza della procedura (di servizio/aziendale/ dipartimentale/ di struttura operativa) con la descrizione delle modalità di attivazione degli acquisti. Schede apparecchiature per l'esecuzione dei controlli ufficiali (collaudo, verifiche di adeguatezza, di idoneità all'uso, piano di manutenzione preventiva e gestione delle segnalazioni di non funzionamento delle attrezzature e degli impianti); Documentazione delle modalità di gestione del magazzino. Elenco delle attrezzature, impianti e strumentazione necessarie per il funzionamento dell'organizzazione e per il CU, che indichi quelle soggette a manutenzione e/o taratura. Definizione delle modalità di segnalazione della NC nei prodotti acquistati Attività di formazione del personale all'uso delle apparecchiature e alla manutenzione, ove necessario	Presenza della procedura (di servizio/aziendale/ dipartimentale/ di struttura operativa) con la descrizione delle modalità di attivazione degli acquisti. Schede apparecchiature per l'esecuzione dei controlli ufficiali (collaudo, verifiche di adeguatezza, di idoneità all'uso, piano di manutenzione preventiva e gestione delle segnalazioni di non funzionamento delle attrezzature e degli impianti); Documentazione delle modalità di gestione del magazzino. Elenco delle attrezzature, impianti e strumentazione necessarie per il funzionamento dell'organizzazione e per il CU, che indichi quelle soggette a manutenzione e/o taratura. Definizione delle modalità di segnalazione della NC nei prodotti acquistati Attività di formazione del personale all'uso delle apparecchiature e alla manutenzione, ove necessario	Presenza della procedura (di servizio/aziendale/ dipartimentale/ di struttura operativa) con la descrizione delle modalità di attivazione degli acquisti. Schede apparecchiature per l'esecuzione dei controlli ufficiali (collaudo, verifiche di adeguatezza, di idoneità all'uso, piano di manutenzione preventiva e gestione delle segnalazioni di non funzionamento delle attrezzature e degli impianti); Documentazione delle modalità di gestione del magazzino. Elenco delle attrezzature, impianti e strumentazione necessarie per il funzionamento dell'organizzazione e per il CU, che indichi quelle soggette a manutenzione e/o taratura. Definizione delle modalità di segnalazione della NC nei prodotti acquistati Attività di formazione del personale all'uso delle apparecchiature e alla manutenzione

4.6 Delega di compiti specifici		
Riferimenti cogenti		
4.6	L'autorità competente può delegare compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali a uno o più organismi di controllo, a norma dei paragrafi 2, 3 e 4. Un elenco di compiti che possono o meno essere delegati può essere stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3. Tuttavia, le attività di cui all'articolo 54 non sono oggetto di tale delega.	Reg. 882/04 se non altrimenti specificato art 5

LINEE GUIDA			
Elementi di conformità	ACC	ACR	ACL
	Non sono previste deleghe	Non sono previste deleghe	Non sono previste deleghe
	Prima fase		
	Seconda fase		
	Prima fase		
Indicazioni aggiuntive	Seconda fase		



4.7 Sistema di Gestione		Riferimenti cogenti		Reg. 882/04 se non altrimenti specificato
4.7.1	CRITERI OPERATIVI PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI			
4.7.1.1	Le autorità competenti assicurano quanto segue: a) l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli ufficiali su animali vivi, mangimi e alimenti in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, nonché riguardo all'uso dei mangimi sono garantite;			Art. 4.2
4.7.1.2	Le autorità competenti assicurano l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali a tutti i livelli. I criteri elencati al paragrafo 2 (dell'art. 4 del Reg. (CE) 882/04) devono essere pienamente rispettati da ogni autorità a cui è stata conferita la competenza di effettuare i controlli ufficiali.			Art. 4.4
4.7.1.3	Le AC competenti applicano i criteri di miglioramento della performance e del merito			DLgs 150/09
4.7.1.4	Le autorità competenti garantiscono che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto: a) dei rischi identificati associati con gli animali, con i mangimi o con gli alimenti, con le aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, con l'uso dei mangimi o degli alimenti o con qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione che possano influire nella sicurezza dei mangimi o degli alimenti, sulla salute o sul benessere degli animali; b) dei dati precedenti relativi agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti per quanto riguarda la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e delle norme sulla salute e sul benessere degli animali; c) l'affidabilità dei propri controlli già eseguiti; e d) qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità. Al fine di garantire l'effettiva attuazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali e dell'articolo 45 del regolamento 882/2004, ciascuno Stato membro elabora un unico piano integrato di controllo nazionale pluriennale.			Art. 3.1
4.7.1.5	Gli Stati membri: a) attuano il piano di cui all'articolo 41 del Reg. 882/2004 per la prima volta entro il 1° gennaio 2007; b) lo aggiornano regolarmente alla luce dei pertinenti sviluppi; c) forniscono, a richiesta, alla Commissione la versione più recente del piano.			Art. 41
4.7.1.6	Ciascun piano di controllo nazionale pluriennale contiene informazioni generali sulla struttura e sull'organizzazione dei sistemi di controllo dei mangimi e degli alimenti e della salute e del benessere degli animali nello Stato membro interessato, in particolare: a) sugli obiettivi strategici del piano di controllo e sul modo in cui le priorità dei controlli e lo stanziamento delle risorse rispecchiano tali obiettivi; b) sulla categorizzazione del rischio delle attività interessate; c) sulla designazione delle autorità competenti e sui loro compiti a livello centrale, regionale e locale, nonché sulle risorse di cui esse dispongono; d) sull'organizzazione generale e la gestione dei controlli ufficiali a livello nazionale, regionale e locale, compresi i controlli ufficiali in singoli stabilimenti; e) sui sistemi di controllo applicati ai diversi settori e sul coordinamento tra i diversi servizi delle autorità competenti incaricati dei controlli ufficiali in tali settori; f) se del caso, sulla delega di compiti a organismi di controllo; g) sui metodi per assicurare la conformità ai criteri operativi di cui all'articolo 4, paragrafo 2; h) sulla formazione dei funzionari che eseguono i controlli ufficiali di cui all'articolo 6; i) sulle procedure documentate di cui agli articoli 8 e 9; j) sull'organizzazione e sul funzionamento di piani di emergenza in caso di emergenze per malattie di origine animale o alimentare, contaminazioni di mangimi e di alimenti e altri rischi per la salute umana; k) sull'organizzazione della cooperazione e dell'assistenza reciproca.			Art. 42.1
4.7.1.7				Art. 42.2

fonte: <http://burc.rdg.it>

